



Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO EMISSIONI

Oggetto: Ditta Marche Recycling Srl - Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo regionale n. E – 0170607 del 06-08-2018, il S.U.A.P.E. del Comune di Corciano (PG) ha trasmesso alla Regione Umbria la richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 4 del 25/08/2017 per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 59/2013 e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di lavorazione di materie plastiche e recupero di rifiuti metallici, della Ditta Marche Recycling Srl, con sede legale in via Rodolfo Morandi, nel Comune di Umbertide (PG) ed unità produttiva in loc. Mantignana, via Leonardo da Vinci n. 7/11, nel Comune di Corciano (PG);

CONSIDERATO che:

- la Ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alla tipologia 3.1 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposti a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 214 del D. Lgs. 3/04/2006 n.152;
- nello stabilimento oggetto del presente atto hanno luogo le attività di:
 - 1) produzione di granulo di gomma da cippato di pneumatici fuori uso mediante le operazioni principali di:
 - triturazione in granuli;
 - separazione e recupero delle componenti tessile e metallica;
 - separazione granulometrica del prodotto raffinato;
 - 2) recupero di rifiuti in acciaio armonico da lavorazione di pneumatici fuori uso mediante pulitura e separazione delle componenti tessile e gomma;

- il cippato di gomma, i rifiuti metallici, i prodotti delle lavorazioni suddescritte ed i relativi scarti saranno stoccati in big bag ovvero cassoni scarrabili;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate dai mulini a lame e relativi trasportatori meccanici dell'impianto di produzione del granulo di gomma di cui al precedente punto 1) ed, inoltre, lo sfiato del sistema di estrazione pneumatica della componente elastomerica dai medesimi impianti;
- nel punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate dalle tavole densimetriche per separazione della fibra tessile e relativi trasportatori meccanici dell'impianto di produzione del granulo di gomma di cui al precedente punto 1);
- nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate dai vibrovagli per classificazione dei granuli di gomma, dalle tavole densimetriche, tarare e vibrovagli per separazione delle componenti tessile e metallica e relativi trasportatori meccanici, apparecchiature facenti parte dell'impianto di produzione del granulo di gomma di cui al precedente punto 1);
- nel punto di emissione E5 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da trituratore, granulatore e tavola vibrante per separazione delle componenti elastomerica e metallica, apparecchiature facenti parte dell'impianto di recupero dei rifiuti metallici di cui al precedente punto 2) ed, inoltre, lo sfiato del sistema di estrazione pneumatica della componente elastomerica dal medesimo impianto;
- il punto di emissione E4 è connesso a gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a 956 kW;
- il Gestore intende installare un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a 474 kW, con realizzazione del punto di emissione E6;
- ai sensi dell'art. 269, comma 10 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, gli impianti di deposito di oli minerali non sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità dall'autorità competente;

PREMESSO che così come previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione è stata regolarmente convocata una Conferenza di Servizi che si è tenuta in data 31-01-2019 ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241 /90 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza di Servizi: *“Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso, dato atto, altresì, dei pareri dei soggetti prima indicati e non presenti fisicamente alla riunione, considerando acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Ente, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990, l'istanza in esame riceve il parere favorevole a condizione che vengano considerate parte integrante del parere favorevole tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel documento istruttorio redatto da A.R.P.A. nonché quelle proposte di vari soggetti convocati.”*;

VISTO il documento istruttorio redatto da A.R.P.A. Umbria e acquisito al protocollo regionale prot. n. E - 0256378 del 30-11-2018;

PRESO ATTO del parere favorevole di conformità urbanistica e di conformità edilizia (prot. n. 3527 del 30-01-2019) del Comune di Corciano;

PRESO ATTO della nota prot. n. 15001 del 30-01-2019, con la quale USL Umbria 1, Dipartimento di Prevenzione ha trasmesso il parere favorevole (prot. n. 05/2019 del 28-01-2019) del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

-1- AD AUTORIZZARE, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di lavorazione di materie plastiche e recupero di rifiuti metallici della Ditta Aboca SpA Società Agricola, con sede legale in via Rodolfo Morandi, nel Comune di Umbertide (PG) ed unità produttiva in loc. Mantignana, via Leonardo da Vinci n. 7/11, nel Comune di Corciano (PG);

-2- A VINCOLARE tale autorizzazione:

- a- al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;
- b- alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e dell'A.R.P.A.;
- c- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
- d- alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia e al Sindaco del Comune di Corciano (PG);
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, T = 0°C (273°K), P = 1 atm (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria, Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;
- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

-e- alle seguenti prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E4 ed E6 nell'arco di 10 giorni;
- e.2 successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5 ed E6;
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
IPA		ISO 11338-1,2:2003
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2006
Ossidi di azoto	espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006
Ossidi di zolfo	espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006
Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2006
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.4 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;
- e.5 i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;

-3- A STABILIRE che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-4- A STABILIRE che:

- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto.

F.to L'Istruttore Tecnico
Dott.ssa Monia Velloni

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Allegato 1

Ragione Sociale **MARCHE RECYCLING s.r.l.** **Unità Produttiva:** **Corciano** **(PG)** **Via Leonardo da Vinci, n. 7/11 - Loc. Mantignana**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto produzione granulo gomma - mulini a lame; - trasportatori meccanici. Sfiato sistema di estrazione pneumatica componente elastomerica.	Polveri	10	mg/Nm³	14.000	16	220	Ambiente	9,00	0,40	-	-	Filtro a maniche
		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,01	mg/Nm³									
E2	Impianto produzione granulo gomma: - tavole densimetriche; - trasportatori meccanici.	Polveri	10	mg/Nm³	14.000	16	220	Ambiente	9,00	0,40	-	-	Filtro a maniche
		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,01	mg/Nm³									
E3	Impianto produzione granulo gomma: - vibrovaglio granuli gomma; - tavole densimetriche fibra tessile; - tarare; - vagli acciaio/fibra tessile; - trasportatori meccanici.	Polveri	10	mg/Nm³	14.000	16	220	Ambiente	9,00	0,40	-	-	Filtro a maniche
		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,01	mg/Nm³									
E4	Gruppo elettrogeno a gasolio	Polveri	60	mg/Nm³	4.500	16	220	180	4,00	0,20	-	-	
		Monossido di carbonio	300										
		Ossidi di azoto	450										
		Ossidi di zolfo	300										
E5	Impianto recupero rifiuti metallici - trituratore; - granulatore;	Polveri	10	mg/Nm³	14.000	8	220	Ambiente	9,00	0,40	-	-	Filtro a maniche

	- tavola vibrante. Sfiato sistema di estrazione pneumatica componente elastomerica.	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,01	mg/Nm ³									
E6	Gruppo elettrogeno a gasolio	Polveri	60	mg/Nm ³	4.500	8	220	180	4,00	0,20	-	-	
		Monossido di carbonio	300										
		Ossidi di azoto	450										
		Ossidi di zolfo	300										

Legenda:

Punto Emissione	Note
E1, E2, E3, E5	Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma di Benz[a]antracene, Dibenzo[a,h]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene, Dibenzo[a,i]pirene, Dibenzo[a,l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd]pirene. I valori limite per diossine e furani (PCDD + PCDF) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferiscono ai valori medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore.
E4	Ossigeno di riferimento = 5% vol. Ossidi di azoto espressi come NO ₂ Ossidi di zolfo espressi come SO ₂ il limite relativo agli ossidi di zolfo si intende rispettato nel caso di utilizzo di gasolio con contenuto di zolfo ≤ 0,2%
E6	Nuovo punto di emissione Ossigeno di riferimento = 5% vol. Ossidi di azoto espressi come NO ₂ Ossidi di zolfo espressi come SO ₂ il limite relativo agli ossidi di zolfo si intende rispettato nel caso di utilizzo di gasolio con contenuto di zolfo ≤ 0,2%